



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

LAVORI IN CORDA

Know – how e Sicurezza


Edizione 1/4 – 18/12/2015-11/02/2016

Inquadramento normativo

Ing. Giorgio Grimaldi
Responsabile Unico del Procedimento – EUR S.p.A.

Indice degli argomenti:

- Quadro Normativo di riferimento con riferimento ai lavori in corda
- La sicurezza in fase di progettazione
 - Efficace a breve terminenel corso dei lavori
 - Efficace nel lungo periodo.....per una manutenzione in sicurezza
- Procedure di verifica di idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici:
 - La formazione specifica contestualizzata nel cantiere, quale elemento imprescindibile



Quadro Normativo di riferimento

D.lgs. 81/2008

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

(articolo così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;**
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;**
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;**
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;**
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;**
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;**



Quadro Normativo di riferimento

Nel Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, relativo ai cantieri temporanei e mobili, e precisamente nel Capo II, sono contenute le norme sui lavori in quota. Gli articoli di maggiore interesse sono:

gli artt. 105 e 106 elencano rispettivamente le attività soggette e le attività escluse dall'applicazione delle norme del Capo II del Titolo IV;

l'art. 107 fornisce la definizione di lavoro in quota;

l'art. 111 riporta gli obblighi dei datori di lavoro nell'uso di attrezzature per i lavori in quota, compresi i lavori in quota mediante funi;

l'art. 115 fornisce indicazioni sui sistemi di protezione contro le cadute dall'alto;

l'art. 116 riporta gli obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.



Quadro Normativo di riferimento

Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

- a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai [commi precedenti](#), individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.



Quadro Normativo di riferimento

Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto


1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'[articolo 111, comma 1, lettera a\)](#), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione *idonei per l'uso specifico* composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, *conformi alle norme tecniche*, quali i seguenti:

- a) assorbitori di energia;
- b) connettori;
- c) dispositivo di ancoraggio;
- d) cordini;
- e) dispositivi retrattili;
- f) guide o linee vita flessibili;
- g) guide o linee vita rigide;
- h) imbracature.

2. *Comma abrogato dall'art. 115 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*

3. *Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie.*

4. *Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.*



Quadro Normativo di riferimento

Articolo 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:

- a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. È ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
- b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
- c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
- d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
- e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
- f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all'[articolo 111, commi 1 e 2](#).



Quadro Normativo di riferimento

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

3. La formazione di cui al [comma 2](#) ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

- a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
- b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
- c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
- d) gli elementi di primo soccorso;
- e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
- f) le procedure di salvataggio.

4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'[ALLEGATO XXI](#).




Quadro Normativo di riferimento

Oltre alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 bisogna tenere conto anche delle “linee guida” predisposte dai Ministeri, dalle Regioni e dall’INAIL, e approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che costituiscono atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza.

Le linee guida finora pubblicate che trattano i lavori con funi sono:

- **linee guida “*per l’esecuzione dei lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi*”** , pubblicata nel settembre 2003 dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero della Salute (ISPESL ora INAIL), ed in collaborazione con altri enti quali il CNVVF, il CAI, le Guide Alpine e le imprese di settore.
- **linea guida sui “*lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi -manuale addetti e preposti*”** , pubblicata nel giugno 2008 dal Ministero dell'interno, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova - Ufficio Formazione e Documentazione, Nucleo Speleo Alpino Fluviale.




Quadro Normativo di riferimento

Infine, si segnalano le “norme tecniche” sui DPI utilizzati nel lavoro con funi, di cui si riportano le principali nel seguente elenco:

Nome DPI Normativa di riferimento

- Imbracatura anticaduta, cintura di posizionamento e sedile rigido: EN 361, EN 358, EN 813
- Funì semistatiche :EN 1891 tipo A
- Discensore autofrenante : EN 341 classe A
- Bloccante : EN 567
- Connettore : EN 362
- Anticaduta di tipo guidato su corda : EN 353/2
- Maglia rapida: EN 362 classe Q
- Cordino di prolunga: EN 354
- Assorbitore : EN 355
- Carrucola : EN 12278
- Anello di fettuccia: EN 566
- Retrattile : EN 360



La sicurezza in fase di progettazione

D.lgs. 81/2008

Art. 90, comma 3

- Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. (modifica introdotta dal D.Lgs 106/09)



La sicurezza in fase di progettazione

D.lgs. 81/2008

Art. 90, comma 1

Il committente o il responsabile dei lavori

nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare nel momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 D.Lgs.81/2008.

.....art. 15 -> “i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale “

ALLEGATO XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori

(art. 100, comma 1)

(così sostituito dall'allegato IX al d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.



La sicurezza in fase di progettazione

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (UNI 10942-26/04/01)....compiti:

- Intervenire attivamente nella progettazione onde eliminare all'origine i pericoli dovuti alle fasi di lavorazione delle opere in progetto
- Redigere i piani di sicurezza ed il fascicolo delle informazioni
- Raccogliere tutte le informazioni sull'agibilità del sito o dei diversi siti in cui saranno eseguite le lavorazioni, attingendo dalle fasi di progettazione pregresse o da indagini appositamente effettuate nei siti di interesse delle fonti di fonti di pericolo relative: agli addetti al procedimento, ai progettisti, ai lavoratori, ai fruitori, ai manutentori che si prevede di trovare presenti nel sito



La sicurezza in fase di progettazione

D.lgs. 81/2008

Art. 91

Obblighi del coordinatore per la progettazione

- 1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
 - a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell' ALLEGATO XV;
 - b) **predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera**, i cui contenuti sono definiti all' ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.....omissis
 - b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.
- **2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.**



La sicurezza in fase di progettazione

AILEGATO XVI - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

I. Introduzione.

Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza.....omissis**il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.....**

Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita.

II. Contenuti .

.....omissis....l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati .

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

- a) accessi ai luoghi di lavoro;
- b) sicurezza dei luoghi di lavoro;
- c) impianti di alimentazione e di scarico;
- d) approvvigionamento e movimentazione materiali;
- e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
- f) igiene sul lavoro;
- g) interferenze e protezione dei terzi.



Procedure di verifica di idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici

Cantieri la cui entità presunta è ≥ 200 uomini-giorno		
Cantieri i cui lavori comportano rischi particolari di cui all'All.XI del D.Lgs. 81/08		
Documentazione da presentare	Imprese	Lavoratori autonomi
a) Certificato iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto	si	si
b) Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al D.M. 24/10/2007 *	si	si
c) Dichiarazione del datore di lavoro di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08	si	no
d) Documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 di macchine, attrezzature ed opere provvisionali	no	si
e) Elenco dei DPI in dotazione	no	si
f) <u>Attestati inerenti la formazione</u> e certificato di idoneità sanitaria del lavoratore autonomo ove espressamente previsto dal D.Lgs. 81/08	no	si
g) Dichiarazione sul contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori e da cui si evinca l'organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e CASSA EDILE (solo per imprese esecutrici)	si	no
Documentazione da esibire		
a) Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08	si	no



Procedure di verifica di idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici

LA FORMAZIONE : ELEMENTO IMPRESCINDIBILE DI VALUTAZIONE

D.lgs 81/08 integrato con D.lgs 106/09

ALLEGATO XXI

ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA

Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi di validità dei corsi per lavoratori e preposti addetti all'uso di attrezzature di lavoro in quota

Nota: l'allegato XXI del D.Lgs. 81/2008 riporta integralmente il testo dell'accordo di cui all'art. 36quinquies, comma 4 del D.Lgs. 626/94, siglato il 26 gennaio 2006 sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.



Procedure di verifica di idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici

SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI

(art. 116, comma 4)

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:

- a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01;
- b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- c) ISPESL;
- d) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
- e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;
- f) Scuole edili;
- g) Ministero dell'interno "Corpo dei VV.F.";
- h) Collegio nazionale delle guide alpine di cui alla legge 02/01/1989 n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina".

Qualora i soggetti indicati nell'accordo intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01.



Procedure di verifica di idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici

3. DESTINATARI DEI CORSI

Sono destinatari dei corsi:

- a) *lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;*
- b) *operatori con funzione di sorveglianza dei lavori di cui al punto a) come richiesto dal comma 1 lettera e) dell'art. 116;*
- c) *eventuali altre figure interessate (datori di lavoro, lavoratori autonomi, personale di vigilanza ed ispezione ecc.).*

Il percorso formativo è strutturato in moduli:

- **Modulo base** (comune ai due differenti percorsi formativi) propedeutico alla frequenza ai successivi moduli specifici, che da solo non abilita all'esecuzione dell'attività lavorativa. I partecipanti devono conseguire l'idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite. Nel caso di mancata idoneità si possono attivare azioni individuali di recupero.
- **Moduli specifici** (A – B) differenziati per contenuti, che forniscono le conoscenze tecniche per operare negli specifici settori lavorativi.



Procedure di verifica di idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici

4.3 METODOLOGIA DIDATTICA

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare le metodologie “attive”, che comportano la centralità dell’allievo nel percorso di apprendimento.

A tali fini è necessario:

a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;

b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;

c) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte del discente della pratica in cantiere.

Inoltre, data la specificità della formazione, le prove pratiche e gli addestramenti dovranno essere effettuati in siti ove possano essere ricreate condizioni operative simili a quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica tipologia di corso.



Procedure di verifica di idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici

5. PROGRAMMA DEI CORSI (PER LAVORATORI)

MODULO BASE – TEORICO – PRATICO (comune ai due indirizzi)
Sede di svolgimento: aula (lezioni frontali – presentazione di attrezzature e DPI)
Durata complessiva: 12 ore

<i>Argomenti</i>
Presentazione del corso. Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai cantieri edili ed ai lavori in quota.
Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota (rischi ambientali, di caduta dall'alto e sospensione, da uso di attrezzature e sostanze particolari, ecc.).
DPI specifici per lavori su funi (a) imbracature e caschi – b) funi, cordini, fettucce, assorbitori di energia – c) connettori, freni, bloccanti, carrucole riferiti ad accesso, posizionamento e sospensione. Loro idoneità e compatibilità con attrezzature e sostanze; manutenzione (verifica giornaliera e periodica, pulizia e stoccaggio, responsabilità).
Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi e dei frazionamenti.
Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione in funzione delle modalità di accesso e di uscita dalla zona di lavoro.
Tecniche e procedure operative con accesso dall'alto, di calata o discesa su funi e tecniche di accesso dal basso (fattore di caduta).
Rischi e modalità di protezione delle funi (spigoli, nodi, usura).
Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione.
Elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio: illustrazione del contenuto del kit di recupero e della sua utilizzazione.



Procedure di verifica di idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici

EUR


PROTOCOLLO D'INTESA



ROMA



MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA



Procedure di verifica di idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici

Tutti i partecipanti al tavolo di concertazione

dichiarano di concordare sui presenti principi diretti:

Promozione della sicurezza, della salute e del benessere del lavoro relativo all'Appalto del Nuovo Centro Congressi Eur di Roma;

Contrasto dell'irregolarità delle condizioni di lavoro;

Diffusione della cultura della legalità, della sicurezza e della qualità del lavoro;

Diffusione della cultura della sicurezza in cantiere da parte di tutti gli operatori;

Favorire una piena e più efficace attuazione, relativamente all'Appalto, dei relativi strumenti normativi ed attuativi;

Controllo puntuale del coinvolgimento delle imprese subappaltatrici nel sistema di gestione e coordinamento della sicurezza dell'appalto;

Coordinamento degli Enti preposti alla vigilanza ed al controllo.



Procedure di verifica di idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici

Attività di Informazione e Formazione

Relativamente a tale attività di Informazione e Formazione a vari livelli, per la diffusione della comunicazione e della cultura della sicurezza:

- il CTP di Roma - Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro di Roma e Provincia - in base al proprio ruolo istituzionale in qualità di organismo paritetico, composto dalle rappresentanze degli imprenditori e dei sindacati, attiverà un rapporto diretto con l'impresa appaltatrice ed i suoi subappaltatori, attraverso le normali procedure adottate e, vista la rilevanza delle opere da eseguire, con un rapporto privilegiato in convenzione. Nella convenzione saranno previste visite di cantiere, incontri informativi e formativi con le maestranze con sessioni specifiche relative alle varie fasi di lavoro, riunioni di cantiere con tutti i datori di lavoro delle ditte operanti e tutto quanto necessario ad elevare il livello di attenzione alla sicurezza. Il CTP interverrà in cantiere con tecnici di propria fiducia e di provata professionalità, a seguito della singola visita in cantiere sarà redatta una relazione inviata poi all'impresa appaltatrice ed al Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione;

